



SENT 395/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano	CALAMARO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Primo Referendario
Ilaria Annamaria	CHESTA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **54148** del registro generale, proposto dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29

contro

i signori OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Chessa, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Baiamonti n. 4 presso lo studio dell'avvocato Andrea Lippi

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia n. 574/2018 depositata in data 17 luglio 2018.

Visti gli atti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 novembre 2019 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, l'avvocato Carcavallo per l'INPS e l'avvocato Chessa per gli appellati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni appellati, tutti ex militari cessati dal servizio per riforma, hanno adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota del 44% di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti con gli accessori di legge.

Hanno fatto presente di aver maturato alla data del pensionamento un'anzianità superiore ai quindici anni.

L'INPS si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito del dibattimento il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, condannando l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'Istituto previdenziale per "violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del DPR n.1092/1973" non ritenendo sussistere i presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Con memoria depositata in data 27 ottobre 2019, si sono costituiti i pensionati chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza.

All'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato.

Il trattamento di quiescenza degli appellati è stato calcolato con il "sistema misto", non possedendo gli interessati, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall'ente previdenziale l'aliquota del 35% di cui all'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ritiene il Collegio che tale modalità di computo non sia corretta, come già motivatamente affermato dal giudice di primo grado.

Va innanzitutto evidenziato che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare (cui appartengono gli odierni appellati), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale"), Capo I ("Personale civile"), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54.

Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del modus operandi dell'INPS; solo per ragioni di completezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Il citato articolo 54 dispone, ai primi due commi, che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni

di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo».

Secondo l'appellante INPS, l'aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e, quindi, con non più di venti anni.

Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale della disposizione e coerente con la natura speciale della disposizione stessa, che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un'anzianità compresa nell'intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità superiori ai 20 anni.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all'articolo 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali.

In secondo luogo, non è corretto l'impianto argomentativo dell'appellante secondo cui l'aliquota del 44% sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall'articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, massimo conseguibile.

In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto "almeno 15 anni".

Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Del resto, volendo seguire il calcolo esemplificativo elaborato dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'articolo 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% ($44\%:15$), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragione d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'articolo 44, comma 1.

Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante sia pari all'1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente; tant'è che, nel comma 2, è espressamente

previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione.

Pertanto, con un'anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per il 21^o anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno aggiuntivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'articolo 54 citato, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il gravame deve essere respinto e confermata la statuizione di cui in sentenza, peraltro in linea con l'orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019).

1.1. Nel corso del dibattimento l'appellante ha rappresentato che la tesi sostenuta nello strumento di impugnazione, è stata accolta dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello con sentenza n. 175 depositata in data 23 settembre 2019.

Su tali basi ha insistito per l'accoglimento dell'appello e, in via subordinata, per la rimessione alle Sezioni Riunite di questa Corte della questione

concernente l'ambito applicativo dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973

per dirimere l'insorto contrasto.

Osserva il Collegio che la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di

appello non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un

superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza

delle Sezioni Prima e Seconda centrale d'appello innanzi citata.

In estrema sintesi si tratta di una pronuncia - che al momento non appare

confermata da altre statuizioni di appello - emessa senza tener conto dei

precedenti arresti delle altre due Sezioni centrali di appello.

Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere

la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi

dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, così

ulteriormente modificato dall'articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Né, del resto, la motivazione della citata sentenza, richiamata dall'appellante

a sostegno della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, consente di

superare l'articolata interpretazione del contesto normativo di riferimento

offerta dalle richiamate sentenze delle Sezioni Prima e Seconda centrale di

appello.

2. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza

confermata.

Le spese di giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata,

possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'articolo 31,

comma 3, del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo

26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019.

IL PRESIDENTE

(Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 15.NOV.2019

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 15.NOV.2019

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15.NOV.2019

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago